

STATUTO

SENTINELLE DEL MATTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA DIEGO PELUSO
118

Numero REA: TA - 177835

Codice fiscale: 02899810739

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2012 - Statuto completo	2
--	---

	due fogli per facciate cinque oltre la presente fin qui. Sot-	
	toscritto alle ore diciassette e minuti venti.	
	Firmato: Massimo Di Campo - Giuseppe Di Campo - Donato Di	
	Campo - Cosimo Panetti notaio. Vi è l'impronta del sigillo.	
	Firmato a margine: Massimo Di Campo - Giuseppe Di Campo - Do-	
	nato Di Campo - Panetti.	
	Allegato A	
	Rep.84293	
	Racc.21379	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita la Società cooperativa denominata	
	"SENTINELLE DEL MATTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa si applicano :	
	- le norme della legge n. 381/1991 in tema di cooperative so-	
	ciali e,in quanto compatibili, le norme relative al settore	
	in cui la cooperativa opera;	
	- le norme sulle ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è di	
	diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai	
	sensi dell'art. 10 comma 8 D.Lgs. n. 460/1997;	
	-le norme del codice civile in quanto compatibile con le sud-	
	dette leggi speciali;	
	- per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti C.c. e	

	in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa ha sede principale in Taranto.	
	L'Organo Amministrativo potrà costituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2055 e potrà es-	
	sere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente	
	ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assem-	
	blea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità, senza fine di lucro e speculazione privata	
	ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai	
	soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razio-	
	nale delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
	legge n.381/91 art. 1 lett. "a" e "b", con gestioni separate,	
	funzionalmente collegate, ispirandosi ai principi di solida-	
	rietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di im-	
	presa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, am-	

	bientali e turistici di cui al successivo articolo 4.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministra-	
	tivo applicando i principi che informano il presente statuto	
	ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi	
	dell'art. 40.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su de-	
	terminazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente,	
	la Cooperativa ha come oggetto ai sensi dell'art.1 comma I	
	lettera "a" legge n. 381/1991:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con en-	
	ti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio	
	sanitarie e/o educative: Servizio Assistenza domiciliare, Te-	

	lesoccorso e teleassistenza, Reinserimento sociale e lavora-	
	tivo, Educativa Domiciliare, attività ludico-educative e di	
	cura, attività di laboratorio creative di vario genere, atti-	
	vità didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero	
	ecc., attività socio-riabilitative da svolgere in strutture	
	residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fra-	
	gilità sociale).	
	b) svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	Comunità locale entro cui opera al fine di renderla più con-	
	sapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza del-	
	le persone in stato di bisogno;	
	c) svolgere attività terapeutiche per il recupero ed il rein-	
	serimento dei tossicodipendenti in doppia diagnosi;	
	d) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi:centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	e) svolgere attività di formazione, consulenza e orientamen-	
	to, organizzazione di seminari e convegni;	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti	
	Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	

	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti	
	i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale	
	così come previste dallo scopo sociale in armonia con le pre-	
	visioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione	
	alcuna.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea so-	
	ciale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	

	a)- le persone fisiche svantaggiate, come definite all'art.4	
	legge n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30% (tren-	
	ta per cento) dei lavoratori della cooperativa. Condizione di	
	persona svantaggiata deve risultare da documentazione prove-	
	niente dalla pubblica amministrazione, salvo il diritto alla	
	riservatezza.	
	b)- i soci lavoratori che prestano attività di lavoro remune-	
	rato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la ge-	
	stione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento del-	
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore	
	in materia di socio lavoratore.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aven-	
	ti la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa o che comunque possano collabora-	
	re al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	c) soci volontari, come definiti dall'art.9 della legge n.	

	381/1991 che prestano attività di lavoro a titolo di volonta-	
	riato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci,	
	spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giu-	
	ridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto,	
	ma esclusivamente per fini di solidarietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento interno	
	individuando specifici settori di intervento in funzione del-	
	le attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali	
	iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui ai successi-	
	vi articoli 6 e 16, in funzione degli specifici titoli posse-	
	duti e delle disponibilità offerte formulando una graduatoria	
	soggetta a revisione annuale convalidata dal Collegio Sinda-	
	cale.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	

	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di inserimen-	
	to del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della	
	cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per	
	cento di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto	
	del limite minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavora-	
	tori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere e-	
	rogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura	
	inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	

	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regola-	
	mento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	
	zazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministra-	
	zione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di	
	socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale e recapito;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	

	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art.	
	2528 cc. Contro le decisioni dell'assemblea il Consiglio di	
	Amministrazione può ricorrere alla procedura prevista	
	dall'art. 41 del presente Statuto.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	

	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coope-	
	rativa nei modi e nei limiti fissati	
	dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli orga-	
	ni sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi	
	alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	Amministrativo:	
	- la quota di capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei	
	costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati,	
	per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella	
	misura determinata dall'Organo Amministrativo;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	

	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni	
	e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto ver-	
	so la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o pre-	
	sentarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata deci-	
	sione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di la-	

	voro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far	
	data dalla comunicazione di recesso.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla società;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che	
	non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rap-	
	porto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo	
	da valutarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive	
	alle assemblee;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-	
	to della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria a-	
	gli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la	
	deliberazione dell'Organo amministrativo;	

	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere de-	
	liberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto	
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-	
	ficato motivo soggettivo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma	
	del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili	
	del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I	
	conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno va-	
	lutati su base annuale.	
	I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da	

	stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la	
	qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel li-	
	bro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne de-	
	libera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono es-	
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla so-	
	cietà ed agli altri soci della medesima. La società può ac-	
	quistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori	
	nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponi-	
	bili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può ec-	
	cedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'e-	
	ventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle	
	azioni di utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo de-	
	ve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiun-	

	que.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai so-	
	ci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Al detentore delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i de-	
	stinatari delle azioni, che sia socio cooperatore spetta un	
	voto plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4	
	della legge n.59/92, secondo un rapporto proporzionale al	
	rapporto tra il capitale sociale ed il valore delle azioni	
	possedute con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti	
	di un decimo dei voti di ciascuna assemblea generale.	
	Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammis-	
	sione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la per-	
	sona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	

	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore di euro 500,00 (cinque-	
	cento virgola zero zero);	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	azione o il potenziamento aziendale;	

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote	
	cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Art. 22 (Ristorno)	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavora-	
	tori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi com-	
	plexivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ri-	
	storno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente	
	alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci	
	ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore	
	rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i	
	criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie	
	cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lette-	
	ra f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	

	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via	
	telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle pre-	

	cedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le deci-	
	sioni devono essere adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o	
	telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma	
	dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	1. l'argomento oggetto della decisione;	
	2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	3. l'indicazione dei soci consenzienti;	
	4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti	
	trasmessi.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento	
	scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	

	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avve-	
	nire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblea)	

	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed	
	f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo	
	a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun so-	
	cio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adu-	
	nanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità	
	stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee sepa-	

	rate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e,	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presen-	
	ti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti,	
	salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla leg-	
	ge o dal presente statuto.	
	Nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) dell'art. 24 del	
	presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in	
	prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convo-	
	cazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del-	
	la maggioranza relativa dei voti presenti.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	

	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si ap-	
	plica il secondo comma dell'art. 2539 cc.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottare dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione da un numero di Consiglieri variabile da uno a cin-	

	que, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta	
	prima dell'elezione.	
	La nomina del Presidente e del Vice-Presidente è effettuata	
	dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza	
	dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque	
	scelta tra i soci cooperatori. Almeno un componente dovrà es-	
	sere scelto tra i soci sovventori ed uno tra i soci	
	volontari.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministrato-	
	re delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il	
	compenso.	
	L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e	
	scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi so-	
	lo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo	
	statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	

	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammini-	
	stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla	
	delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le li-	
	mitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via	
	telematica con un preavviso di 24 ore.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse	

	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso al-	
	la decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostit-	
	uzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comita-	

	to esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmen-	
	te all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle	
	attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Am-	
	ministratori ai quali siano affidati specifici compiti o	
	deleghe.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 37 (Collegio sindacale) - Sindaco Unico	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.	
	Possono essere nominati Sindaci soci e non soci, ma non soci	
	sovventori.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Organo	
	amministrativo nella riunione successiva alla loro nomina,	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale svolge i seguenti incarichi:	
	- vigila affinché venga osservata la Legge e lo Statuto;	
	- siano rispettati i principi di corretta amministrazione ed	
	in particolare l'adequatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile della Società ed il concreto funzio-	
	namento della stessa;	
	- svolge le funzioni arbitrali conferite dal presente Statuto.	
	Ove non siano presenti le figure professionali previste dalla	
	legge per la revisione legale dei conti, l'Organo amministra-	
	tore affiderà l'incarico ad un revisore iscritto nel Registro	
	dei revisori contabili.	
	Sarà possibile nominare un Sindaco unico in presenza di tutti	
	i requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compen-	
	si.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	

	guente ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutati	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, e-	
	ventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett.	
	c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potran-	
	no essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non	
	riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Am-	
	ministrativo con propri regolamenti interni.	
	Art. 41 (Clausola Arbitrale)	
	Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del	

	presente statuto saranno devolute alla decisione di un orga-	
	nismo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di di-	
	ritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale	
	promossa dall'organo associativo cui la cooperativa aderirà.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	1. Ai sensi dell'art. 111 septies Disp. Att. C.c., la coope-	
	rativa sociale, rispettando le norme della legge n. 381/1991,	
	è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui al-	
	l'art. 2513 C.c., cooperativa a mutualità prevalente.	
	2. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi	
	forma.	
	3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci coope-	
	ratori né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	4. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventual-	
	mente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), de-	
	ve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V codice ci-	
	vile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	

36 di 36